

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI
FIORENZO CASELLA
NUMERO ISCRIZIONE ALBO FONDI PENSIONE I^a SEZIONE SPECIALE: 1041

**NOTA
INFORMATIVA**
*per i lavoratori poligrafici iscritti
aggiornata alla data del 31 dicembre 2019*

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dalla Covip

SCHEDA SINTETICA

Premessa.

La presente scheda sintetica costituisce parte integrante della nota informativa. Essa è redatta per facilitare l'adesione dei lavoratori poligrafici iscritti al Fondo Casella al libero e volontario conferimento di quote di TFR maturando dalla data di assunzione. Si cercherà quindi di toccare, per brevi linee, le caratteristiche istituzionali del Fondo Casella (l'onere di iscrizione dei lavoratori da parte delle aziende del settore, la obbligatorietà del versamento contributivo in capo alle stesse e agli iscritti, il regime delle prestazioni e dei modelli gestionali, ecc.). Viceversa, sarà descritta, con maggiore attenzione, la disciplina del conferimento del TFR maturando al Fondo Casella da parte dei poligrafici, vero e proprio fattore innovativo per il settore dei giornali quotidiani. Il conferimento al Fondo Casella del TFR maturando, in aggiunta al flusso contributivo, costituisce, infatti, un indubbio cambiamento per la previdenza integrativa del settore. Il Fondo Casella, sotto tale profilo, in linea con la sua attività istituzionale, offre la sua esperienza alle aziende ed ai lavoratori del settore: alle aziende affinché siano correttamente informate sulla normativa in materia di previdenza complementare; ai lavoratori affinché possano manifestare liberamente la loro facoltà di scelta.

Presentazione del Fondo.

1. Il Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani (di seguito "Fondo Casella") ha sede in Roma, in largo A. Ponchielli, 1. Il Fondo Casella è un fondo pensione negoziale, dotato di personalità giuridica, che nasce dall' accordo del 26 febbraio 1958, stipulato tra le parti sociali maggiormente rappresentative del comparto poligrafico.

Scopo della suddetto accordo era quello di garantire ai beneficiari iscritti al Fondo **un trattamento pensionistico integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori poligrafici.**

2. Il Fondo Casella è iscritto presso la sezione speciale dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip al n° 1041. Per fondo pensione preesistente si intende la forma pensionistica complementare istituita antecedentemente al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge n° 421/1992, con cui il Parlamento delegava il Governo alla emanazione di un decreto legislativo che accorpasse, in maniera organica, la normativa sulla previdenza complementare. Nell'ambito della categoria dei fondi pensione preesistenti, **il Fondo Casella gode di un particolare regime giuridico,** tale per cui al medesimo – in ragione dello squilibrio finanziario della gestione a ripartizione di cui si parlerà in seguito– è concessa la facoltà di derogare alla normativa prevista per fondi pensione di nuova istituzione, attraverso la previsione di appositi accordi sindacali stipulati dalle parti sociali istitutive in deroga alla richiamata normativa.
3. **Destinatari** del suddetto trattamento pensionistico integrativo **sono,** come già detto, **gli operai e gli impiegati addetti alle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani** nonché **il personale dipendente delle agenzie di stampa.**
4. **L'adesione dei lavoratori al Fondo Casella,** con il conseguente flusso della contribuzione sia a carico del datore di lavoro che a carico degli stessi, **è obbligatoria per legge.** Questo perché l'accordo sindacale istitutivo del Fondo Casella citato sopra, fu recepito con il DPR del 2 gennaio 1962, n°1158 all'interno dell'ordinamento statale, conferendo all'accordo sindacale stesso un'efficacia normativa *erga omnes*. Per questo motivo, l'adesione al Fondo Casella risulta essere obbligatoria per i lavoratori e vincolante per le aziende.
5. **I rapporti tra il Fondo Casella e i lavoratori,** sia attivi che pensionati, **sono regolati da un Regolamento. Gli aspetti istituzionali interni del Fondo Casella sono viceversa disciplinati da uno Statuto.** Entrambi i suddetti documenti sono reperibili in forma digitale

e pubblicati nel sito web del Fondo Casella (www.fondocasella.it). Il Regolamento disciplina altresì tutte le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo nonché i requisiti richiesti ai lavoratori per averne diritto.

6. Gli uffici del Fondo hanno inoltre predisposto il registro dei reclami nel rispetto della normativa regolamentare emanata da Covip (l'autorità indipendente preposta alla vigilanza di tutte le forme pensionistiche complementari). Attualmente tutti gli iscritti e i pensionati possono accedere al sito istituzionale del Fondo per l'esposizione in via telematica di eventuali reclami.
7. In data 27 luglio 2014 veniva stipulata la convenzione tra il Fondo e l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Spa, oggi denominata Depobank Spa (per brevità: Depobank) per il servizio di banca depositaria. Pertanto le risorse del multi comparto TFR, affidate in gestione a Mediobanca Sgr SpA (già Duemme Sgr), verranno depositate presso Depobank, la quale eseguirà le istruzioni impartite da Mediobanca, vigilando preliminarmente che le stesse non siano contrarie alla legge, allo Statuto del Fondo, nonché ai limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa di settore nella composizione dei titoli nei portafogli gestiti. L'avvenuta stipula della convenzione tra il Fondo e Depobank per il servizio di banca depositaria ha inoltre reso operativo il mandato di gestione di Mediobanca, avente ad oggetto l'investimento nei mercati finanziari dei capitali confluenti nelle due linee di investimento del multi comparto TFR (la linea bilanciata e la linea dinamica). Per quanto riguarda la linea garantita, nulla risulta essere cambiato rispetto al recente passato. La linea garantita del multi comparto TFR sarà ancora affidata alla AXA Montepaschi Vita e avrà sempre le caratteristiche della gestione separata con la garanzia della restituzione del capitale investito e di un minimo di rendimento non soggetto alle oscillazioni fisiologiche dei mercati.
8. In data 27/01/2016, gli organi di amministrazione del Fondo hanno aggiornato il documento sulla politica di investimento, anch'esso liberamente reperibile sul sito

istituzionale dell'Ente. Il documento descrive le linee tendenziali che la struttura di finanza interna del Fondo attuerà nei prossimi anni, rispetto al delicato tema degli investimenti dei capitali accantonati nei mercati finanziari globali. Come appena accennato, il documento tocca approfonditamente le prassi che regolano le attività delle strutture interne del Fondo, deputate dallo Statuto all'allocazione strategica dei capitali accantonati. Il documento analizza i vari profili del rischio finanziario, correlato all'investimento in Borsa dei capitali di cui il Fondo è in possesso, prevedendo diversi scenari macroeconomici che il Consiglio di amministrazione, con l'ausilio dell'*advisor* (lo studio di consulenza BM&C), ritiene realizzabili nel medio periodo. È buona prassi che gli iscritti prendano visione del documento per propria cultura personale, per accrescere il grado di alfabetizzazione finanziaria, secondo logiche che prediligono la trasparenza e la prudenza ed un consenso che sia effettivamente informato.

9. In data 8 giugno 2016, il Consiglio di amministrazione del Fondo ha approvato il Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse, come previsto dal D.M. n. 166/2014. Sono stati inoltre armonizzati i benchmark delle due linee bilanciata e dinamica ai limiti previsti dal richiamato D.M. n. 166.

CARATTERISTICHE DEL FONDO CASELLA

Lo scopo

Come già in breve sintesi espresso nella scheda, **le parti sociali hanno istituito il Fondo Casella per integrare la futura pensione pubblica** dei lavoratori poligrafici in servizio, al fine di garantire dei livelli di reddito adeguati anche nel periodo di quiescenza.

La costruzione della pensione integrativa

Attualmente il Fondo Casella è governato da un regime assicurativo misto a ripartizione e contribuzione definita. A partire dal primo gennaio 1995, il vecchio sistema di calcolo delle pensioni, basato sulle prestazioni definite, che modellava l'importo delle stesse sulla logica del calcolo retributivo (la media aritmetica delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore), fu

sostituito dal regime contributivo, che viceversa prevede una precisa corrispondenza tra l'importo della prestazione pensionistica erogata ed il monte contributivo effettivamente accumulato durante la vita lavorativa dell'iscritto. Dunque il sistema di calcolo basato sulle prestazioni definite trova ancora piena applicazione nei confronti dei vecchi iscritti al Fondo Casella: tutti i lavoratori con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 1994, avranno la pensione liquidata interamente secondo il più favorevole criterio di calcolo retributivo proprio del regime delle prestazioni definite. Per altro verso, esistono dei lavoratori che, non avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994, possono beneficiare del vecchio regime di calcolo retributivo solo ed esclusivamente per la quota di pensione afferente il periodo di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1995. Per il periodo di iscrizione successivo al 1° gennaio 1995, il Fondo Casella applicherà il sistema della capitalizzazione individuale, determinandosi pertanto una liquidazione pro-quota del trattamento pensionistico (il regime misto). Tornando ai nuovi iscritti, integralmente ricadenti nel regime a capitalizzazione individuale, il Fondo Casella attribuisce agli stessi un conto individuale in cui confluiscono i soli contributi contrattualmente previsti a carico dei lavoratori e delle aziende. Ogni singolo lavoratore quindi possiede in seno al Fondo Casella una propria posizione individuale, definita nel gergo tecnico il c.d. "zainetto", attualmente finanziata dalla sola contribuzione prevista dal contratto nazionale della categoria. **Dal primo gennaio del 2007, ai lavoratori poligrafici iscritti al Fondo è data la possibilità, su base libera e volontaria, di far confluire nella propria suddetta posizione individuale anche gli accantonamenti di TFR in maturazione anno per anno.** Una volta raggiunti i requisiti previsti dal Regolamento del Fondo Casella, i lavoratori aventi diritto potranno richiedere l'erogazione della pensione integrativa. Il Fondo Casella provvederà alla **conversione in rendita della posizione individuale maturata, moltiplicando il capitale sino ad allora accumulato, ivi comprese le quote di TFR se conferite, con dei coefficienti moltiplicatori che tengono conto dell'indice di mortalità della popolazione poligrafica,** modulando pertanto la quantificazione dell'assegno ovvero l'importo delle pensioni alle future aspettative di vita dei lavoratori beneficiari. **Agli iscritti, inoltre, verrà concessa la possibilità di vedersi liquidato il TFR accumulato in forma capitale nella misura massima del 50% degli accantonamenti maturati.**

Modelli gestionali

Il Fondo Casella, avvalendosi della deroga concessa ai fondi pensione preesistenti in regime di squilibrio finanziario, provvede alla gestione diretta dei conti individuali degli iscritti. L'art. 20 del decreto, infatti, concede ai fondi preesistenti la facoltà di derogare ai modelli gestionali previsti dal decreto stesso per i fondi pensione di nuova istituzione.

Ancorché il Fondo possa operare in un regime derogatorio rispetto al modello di *governance* previsto dal decreto per i fondi pensione di nuova istituzione, le parti sociali istitutive del Fondo hanno responsabilmente avviato un percorso di armonizzazione dell'impianto statutario e regolamentare dell'Ente alla richiamata normativa di settore. Il primo importante adeguamento è avvenuto nel 2009, attraverso l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente da parte della Covip (l'*autorità* di vigilanza e regolamentazione del settore). Il capitale accumulato sui conti individuali viene investito dal Fondo Casella in strumenti finanziari con una ridotta propensione al rischio. Con cadenza annuale, il Fondo Casella liquida agli iscritti le rivalutazioni monetarie nascenti dai rendimenti finanziari conseguiti dai suddetti investimenti, al netto dell'imposizione fiscale e dei caricamenti per i costi di gestione. Per quanto riguarda la gestione finanziaria dei flussi nascenti dal conferimento del TFR maturando degli iscritti, il Fondo ha avviato la procedura di selezione del gestore attraverso una gara ad evidenza pubblica, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, conclusasi con l'aggiudicazione del servizio in favore di Mediobanca. Mediobanca è pertanto il gestore convenzionato delle due linee finanziarie "bilanciata" e "dinamica". Per quanto riguarda la gestione della linea garantita, il Fondo si avvale della polizza assicurativa collettiva di ramo III, sottoscritta con AXA del gruppo Monte Paschi di Siena.

La struttura di governo del Fondo Casella

L'organizzazione del Fondo Casella è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento approvati congiuntamente dalle associazioni di rappresentanza della categoria.

Il Fondo Casella ha un proprio organo deliberante, il Consiglio di amministrazione, ed una gestione contabile e patrimoniale autonoma.

La composizione del Consiglio di amministrazione rispecchia il criterio della rappresentanza paritetica: i consiglieri sono designati in egual numero dalle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con l'accordo sindacale del 2 luglio 2015, le parti sociali hanno modificato l'articolo 5 dello Statuto del Fondo, disponendo la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, i quali passano da 24 a 6 membri, incluso il Presidente, rispettando sempre il principio della pariteticità nella nomina dei componenti. Scopo dell'accordo del luglio 2015 è quello di rendere la struttura di governo del Fondo più efficiente, attraverso l'assorbimento delle funzioni del Comitato esecutivo da parte del Consiglio di amministrazione, secondo logiche tendenti ad uno stringente contenimento dei costi, nonché alla riduzione dei tempi per l'adozione delle delibere assembleari.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica per il quadriennio 2019-2022 sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022

Carotti Fabrizio	Presidente designato FIEG
Scarpino Stefano	designato FIEG
Gianni Roberto Maria Paolucci	designato ASIG
Carta Salvatore	designato SLC-CGIL
Laura Ferrarese	designata FISTel-CISL
Roberta Musu	designato UILCOM

Le funzioni di controllo della gestione contabile sono esercitate dal collegio di revisori.

Il collegio dei revisori attualmente in carica

Sergio Monetti	Presidente designato FIEG
Fabio Robibaro	designato FISTel-CISL
Roberto Pera	designato SLC-CGIL
Giampaolo Davide Rossetti (supplente)	designato FIEG

Il finanziamento tramite il TFR in maturazione

Come illustrato sopra, il Fondo Casella è stato storicamente finanziato dal flusso di cassa generato dalla contribuzione contrattuale. Dal 1° luglio 2010 l'aliquota contributiva di computo dei contributi ammonta al 25,55%. Detta aliquota è divisa pro quota tra un 21,75% che finanzia il pagamento delle vecchie pensioni ancora in essere, liquidate sino al 31 dicembre 1994, gestite separatamente dalle posizioni individuali dei singoli lavoratori (la gestione di "solidarietà") ed una rimanente quota del 3,80% che confluisce interamente nelle posizioni individuali dei lavoratori attivi, a copertura dei conti individuali degli iscritti per i periodi di anzianità successivi al 31 dicembre 1994. Il 3,80% è a sua volta suddiviso *pro-quota* tra lavoratori e aziende: il 3,30% posto a carico delle

aziende e lo 0,50% a carico dei lavoratori. Con il rinnovo della parte economica del contratto nazionale, avvenuta con accordo del 19 dicembre 2018, le parti sociali hanno previsto nuove aliquote di computo della contribuzione, confermando la sola aliquota della gestione di “solidarietà”, prevedendo viceversa una riduzione dell’aliquota posta a carico delle aziende per la capitalizzazione individuale che passa dal vecchio 3,30% all’1,70%, ferma rimanendo lo 0,50% a carico dei lavoratori dipendenti. Come ricordato nella precedente scheda sintetica, attualmente esistono ancora dei lavoratori iscritti al Fondo con periodi di anzianità sia nel vecchio regime a ripartizione, sia nel nuovo regime a capitalizzazione individuale, i quali avranno un calcolo del proprio importo di pensione misto contributivo-retributivo.

Dal 2007 in poi, i lavoratori possono decidere, entro sei mesi dalla data di assunzione, di destinare al Fondo Casella anche le quote di TFR maturando. Qualora i lavoratori optassero positivamente, le aziende dovranno versare al Fondo Casella il TFR maturando, al netto dell’onere previsto per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’Inps ex art. 3 L. 297/1982 (0,5% della retribuzione presa a base di calcolo per il TFR). **Il Fondo Casella, da parte sua, ha provveduto ad istituire una apposita sezione ad hoc nella posizione individuale di ogni singolo iscritto, che opti per tale forma ulteriore di finanziamento, separata ed autonoma rispetto alla sezione dedicata ai contributi, ma che, una volta raggiunti i requisiti dal Regolamento per il diritto alla pensione, alzerà l’importo dell’assegno pensionistico in proporzione agli accantonamenti maturati nel corso degli anni di vita lavorativa.** Durante la fase di accumulo, **il Fondo Casella,** come previsto per i contributi, **investirà il TFR conferito dagli iscritti.** Per tale investimento **sono previste varie linee finanziarie che tengono conto del diverso profilo di rischio** (il multicomparto). **Ad ogni singolo iscritto, è data l’ulteriore facoltà di scelta sulla linea di investimento finanziaria più congeniale all’iscritto aderente tenuto conto dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva maturata.** Sempre con cadenza annuale, come previsto per la contribuzione, il Fondo Casella accrediterà nella sezione dedicata al TFR i rendimenti derivanti dalla gestione multicomparto. In caso di conferimento tacito, mediante il meccanismo del c.d. silenzio-assenso, le somme relative

agli accantonamenti di TFR maturando saranno allocate nella linea finanziaria a contenuto più prudentiale (la linea garantita), al fine di garantire la restituzione del capitale ed un rendimento lordo annuo minimo del 2,25%.

Nella fase di accumulo il Regolamento prevede per gli iscritti aderenti il diritto di richiedere sugli accantonamenti di TFR delle anticipazioni per eventuali esigenze economiche impellenti (acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie, ecc.), modellando tale facoltà in analogia con quanto previsto dal codice civile per il TFR che rimarrà nelle disponibilità aziendali (il c.d.: “TFR inoptato”).

Qui di seguito vengono sinteticamente descritte le ipotesi, con i relativi importi, previste dal Regolamento in tema di anticipazioni sulle quote di TFR maturato:

- (1) **un importo non superiore al 75% del capitale accumulato**, richiedibile dall’iscritto in qualsiasi momento, **per spese sanitarie**;
- (2) **un importo non superiore al 75%**, decorsi otto anni di iscrizione al Fondo Casella, **per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa**;
- (3) **un importo non superiore al 30%**, decorsi otto anni di iscrizione al Fondo Casella, **per ulteriori esigenze valutate dal Consiglio di amministrazione**.

Per quanto concerne **la piena portabilità del TFR, il nuovo Regolamento prevede il diritto dell’iscritto alla trasferibilità del TFR accantonato alla cessazione dei requisiti di iscrizione ovvero decorsi due anni dal primo versamento utile al Fondo anche in costanza di rapporto di lavoro**.

Riguardo il riscatto, l’art. 75 del nuovo Regolamento concede all’iscritto, che non abbia maturato i requisiti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo Casella, “...la facoltà

di chiedere la restituzione della somma accumulata...” nella sezione relativa al TFR (Cfr. art. 75 Regolamento).

Sono inoltre disciplinate ipotesi di riscatto, totale o parziale, nel caso di invalidità ovvero inoccupazione degli iscritti.

Il citato art. 75, al secondo comma, prevede, per gli iscritti che abbiano conferito quote di TFR maturando, che cessino dall’iscrizione avendo comunque maturato 10 anni di anzianità contributiva:

- (1) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata nella sezione speciale TFR, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- (2) il riscatto totale della posizione maturata nella sezione speciale per i casi di invalidità permanente che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto totale nell’ipotesi di invalidità non può essere esercitato dall’iscritto nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti anagrafici prescritti per l’accesso alla quota di pensione dovuta per il TFR conferito.

In questa ultima ipotesi, è concesso all’iscritto, inoccupato per un periodo superiore ai 48 mesi, il diritto di richiedere l’erogazione della quota di pensione dovuta per il TFR conferito, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai suddetti requisiti anagrafici prescritti (Cfr art. 73, comma 6 Regolamento nuovo testo).

Al raggiungimento dell’età pensionabile gli iscritti potranno scegliere se farsi liquidare in rendita il capitale accumulato nella sezione dedicata ai contributi e in quella prevista per il TFR ovvero

richiedere la liquidazione di quest'ultimo in forma capitale entro la soglia massima del cinquanta per cento della posizione individuale maturata.

Modalità di conferimento

L'Italia costituisce il fanalino di coda in termini di lavoratori aderenti alle forme pensionistiche complementari rispetto agli altri paesi della area euro, nei quali i fondi pensione costituiscono da anni il secondo pilastro fondamentale della spesa pensionistica. Per inciso, si rammenta che per i lavoratori più giovani, i quali rientrano totalmente nel nuovo sistema di calcolo contributivo, previsto per le pensioni pubbliche dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, la c.d. riforma Dini, l'investimento del TFR nei fondi pensione non può più considerarsi come una mera facoltà cui eventualmente derogare, bensì una preziosa opportunità per far fronte alla prospettata esiguità della futura pensione pubblica (in media al di sotto del 60% dell'ultimo stipendio percepito). Pertanto è precipuo interesse dei lavoratori, soprattutto se giovani, conferire il proprio TFR ai fondi pensione per integrare la pensione che verrà erogata da Inps. Detto questo, il decreto sui fondi pensione prevede due diverse modalità di conferimento del TFR maturando degli iscritti alle forme pensionistiche complementari:

- i)* **il conferimento esplicito**, attraverso cui il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, comunicherà per iscritto al proprio datore di lavoro la volontà di trasferire il TFR maturando al fondo pensione di categoria (il Fondo Casella per il settore poligrafico) ovvero ad un'altra forma di previdenza complementare anche ad adesione individuale;
- ii)* **il conferimento tacito**, per mezzo del quale il flusso del TFR in maturazione confluirà nel fondo contrattuale di categoria secondo il meccanismo del silenzio-assenso, nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia manifestato alcunché entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Gli iscritti al Fondo Casella dovranno pertanto manifestare la loro volontà, sia nell'ipotesi di conferimento esplicito che in quella del mantenimento del TFR maturando in azienda, mediante la compilazione del modulo (TFR2) predisposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il decreto del 30 gennaio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2007.

Le aziende hanno l'obbligo di fornire agli iscritti il modulo TFR2.

Le aziende, inoltre, hanno l'obbligo di informare, esattamente un mese prima della scadenza dei sei mesi previsti per effettuare la propria scelta, tutti i lavoratori rimasti silenti sulla disciplina del conferimento sopra descritta, affinché gli stessi possano esprimere la loro esplicita volontà al riguardo.

Il Fondo Casella curerà viceversa la spedizione di tutta la documentazione utile ad assicurare ai lavoratori iscritti la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione, descrivendo dettagliatamente diritti ed obblighi nascenti dall'adesione (Statuto, Regolamento, nota informativa con allegata la domanda di adesione al conferimento del TFR maturando).

Gli iscritti che optassero per il conferimento del TFR maturando al Fondo Casella dovranno compilare la domanda di adesione allegata alla nota informativa predisposta dagli uffici del Fondo Casella, unirla al suddetto modulo predisposto dal Ministero, consegnarli successivamente alle aziende, le quali – a loro volta – comunicheranno al Fondo Casella la lista nominativa degli aderenti.

Le quote di TFR verranno versate dalle aziende al Fondo Casella annualmente e contestualmente alla scadenza del versamento dei contributi afferenti alle retribuzioni di dicembre dell'anno in maturazione.

La trasferibilità della posizione maturata nel conto individuale TFR

La nuova normativa regolamentare stipulata dalle parti sociali dà attuazione alla piena portabilità del capitale accumulato dagli iscritti nel conto speciale TFR. L'art. 74 del Regolamento stabilisce per gli iscritti che abbiano conferito al Fondo Casella le quote di TFR maturando, **la facoltà di chiedere il trasferimento ad altro fondo pensione della somma accumulata nella sezione speciale del loro conto individuale alla data della richiesta.** Si concede pertanto agli iscritti -nel caso di cessazione dei requisiti di iscrizione, anche nell'ipotesi in cui gli stessi avessero maturato i dieci anni di iscrizione e conseguentemente il diritto alla pensione integrativa del Fondo - **la piena portabilità della propria posizione individuale maturata sul conto TFR.**

Ovviamente la piena portabilità non può essere estesa alla posizione individuale finanziata anche dalla contribuzione contrattuale, in ragione della obbligatorietà *erga omnes* dell'accordo istitutivo del Fondo Casella descritta nella scheda sintetica (vedi sul punto la scheda sintetica "la presentazione del Fondo" par. 4). Per la contribuzione, pertanto, continuano ad applicarsi le regole sulla restituzione della somma accumulata nel conto individuale alla cessazione dei requisiti di iscrizione senza aver maturato il diritto alla pensione del Fondo (art. 47 del Regolamento).

L'eventuale decesso dell'iscritto al Fondo Casella

L'art. 73, comma 7, del Regolamento disciplina il caso del decesso dell'iscritto al Fondo Casella.

Tale fattispecie viene regolata analiticamente in due ipotesi:

- 1) nel caso in cui l'iscritto deceduto abbia maturato i dieci anni di iscrizione al Fondo Casella, si rinvia all'art. 21 del Regolamento. I superstiti, quindi, potranno richiedere, oltre alla quota di pensione finanziata dalla sola contribuzione contrattuale, anche l'eventuale erogazione della prestazione pensionistica limitatamente alla quota di pensione calcolata sul TFR conferito dall'iscritto deceduto, mediante le medesime modalità disciplinate dal comma 3

dello stesso art. 73 (l'erogazione in rendita del montante accumulato ovvero la liquidazione dello stesso in forma capitale fino ad un massimo del 50%);

- 2) nel caso in cui alla morte dell'iscritto non vi siano i superstiti indicati dal cit. art. 21, la somma accumulata per i conferimenti del TFR è liquidata al 100% in forma capitale agli eredi ovvero agli eventuali altri beneficiari designati dall'iscritto.

Si rileva che il diritto di cui al punto 1), costituisce una mera facoltà liberamente esercitabile dai superstiti dell'iscritto.

Va da sé, pertanto, che – nell'ipotesi in cui non esistano superstiti che optino per la liquidazione del TFR dell'iscritto deceduto – il Fondo Casella applicherà in via residuale l'ipotesi indicata al punto 2).

Qualora l'iscritto deceduto non abbia indicato eventuali terzi beneficiari, il Fondo Casella applicherà – estrema ratio -i criteri civilistici previsti dall'art. 2122 del codice civile (devoluzione delle somme accantonate ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza di tali categorie di persone, il TFR accantonato sarà devoluto secondo le norme della successione legittima).

Linee di investimento del TFR

Tornando brevemente al multicomparto, le linee di investimento si differenziano per il rischio finanziario, variabile da una opzione più marcatamente speculativa ad un'altra di massimo livello prudenziale che garantisce la restituzione del capitale investito e rendimenti comparabili a quelli previsti dal codice civile per il TFR aziendale (un tasso composto costituito dall'1,5 per cento e il 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato mensilmente dall'ISTAT), passando per una linea intermedia. Ogni lavoratore, pertanto, a seconda dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata, sceglierà l'investimento più congeniale alle proprie suddette caratteristiche personali. I lavoratori più giovani avranno maggiore

interesse rispetto agli anziani su un portafoglio azionario, più rischioso di uno obbligazionario ma che presumibilmente garantirà nel lungo periodo rendimenti più elevati. Questo vale per i lavoratori che aderiranno con conferimento esplicito. Viceversa il flusso di TFR dei lavoratori silenti verrà obbligatoriamente investito nella linea più prudentiale a capitale e rendimenti garantiti (la polizza collettiva AXA), salva la possibilità degli iscritti di destinare il TFR nelle altre due linee di investimento immediatamente ed in qualsiasi momento.

Riguardo invece la politica di investimento delle linee non garantite (quella c.d. bilanciata e quella c.d. dinamica), *l'obiettivo della gestione finanziaria, prefissato per un orizzonte temporale pluriennale, sarà quello di realizzare- con elevata probabilità - rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del TFR prevista dalla legge.*

La presente nota informativa riporta tutti i parametri della gestione attualmente affidata in convenzione a Mediobanca. Il comparto garantito è ancora stabilmente gestito attraverso la polizza collettiva emessa da AXA-MPS Assicurazioni Vita Spa.

Le tre opzioni di investimento

Comparto	Descrizione	Garanzia
Garantito	La gestione realizza rendimenti comparabili a quelli previsti per il TFR mantenuto in azienda, in un orizzonte temporale pluriennale, oltre la restituzione del capitale investito, con un rendimento minimo garantito del 2,25%. La presenza delle due garanzie di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio, con età anagrafica prossima alla pensione. Eventuali perdite subite, in caso di investimento del TFR nelle linee bilanciata e dinamica, non potrebbero essere ripianate stante la prossimità temporale del pensionamento. Il TFR dei lavoratori silenti verrà obbligatoriamente investito in questo comparto.	SI
Bilanciato	La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una propensione al rischio moderata. Ideale per un soggetto con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (10/15 anni)	NO
Dinamico	La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con elevate propensioni al rischio, avendo un lungo orizzonte temporale per il proprio investimento tale da consentirgli la possibilità di recuperare eventuali perdite. Ideale per soggetto giovane (30/35 anni).	NO

Gli iscritti hanno facoltà, entro e non prima di un anno di permanenza sul singolo comparto ove hanno destinato il TFR, di allocare il montante maturato in qualunque altro comparto che venisse ritenuto più idoneo alle aspettative degli iscritti stessi.

Tale facoltà è esercitabile a costo zero.

La allocazione su un comparto diverso dal garantito comporterà la perdita del diritto alla garanzia (rendimento minimo + restituzione del capitale accumulato).

I costi indiretti nella fase di accumulo

<i>Tipologia del costo</i>	<i>Importo e caratteristiche</i>
<i>Linea bilanciata</i> <i>Commissione</i>	0,15% annuo percepibile <i>pro-quota</i> su base trimestrale
<i>Linea dinamica</i> <i>Commissione</i>	0,15% annuo percepibile <i>pro-quota</i> su base trimestrale
<i>Linea garantita</i> <i>Commissione</i>	0,45% annuo.

Tali costi sono posti indirettamente a carico degli iscritti, essendo direttamente caricati da Mediobanca sul valore patrimoniale delle due linee di investimento del multicomparto TFR.

Non sono previsti costi aggiuntivi a carico degli iscritti nell'ipotesi di anticipazioni, riscatto e trasferimenti della posizione individuale TFR.

I costi diretti nella fase di accumulo del TFR

La tabella qui sotto riportata, indica viceversa i costi sostenuti direttamente dagli iscritti del Fondo Casella nella fase di accumulo (spese quindi che non sono l'effetto della gestione patrimoniale del multicomparto finanziario).

Spese di adesione	0,00
Spese direttamente a carico degli iscritti	€25 annuali

Tra i costi diretti va annoverato anche il compenso di Depobank, previsto dalla convenzione stipulata con il Fondo per l'attività di banca custode.

Scendendo nel dettaglio, Depobank ha diritto ad un compenso pari ad una commissione percentuale annuale dello 0,04% sul patrimonio concesso dal Fondo in custodia, oltre iva come per legge. La commissione è riferita al servizio di custodia e amministrazione della totalità dei dossier titoli dei comparti ed è addebitata su base trimestrale. La convenzione con Depobank prevede inoltre un canone annuale di €500 oltre iva come per legge.

L'indicatore sintetico dei costi di gestione del TFR.

L'indicatore sintetico dei costi indica il costo annuo sul capitale accumulato nel conto individuale dell'aderente alla forma pensionistica complementare, stimato in riferimento agli accantonamenti annuali di un aderente-tipo che versa nel fondo pensione un capitale annuo di €2.500, ipotizzando un rendimento teorico annuale del 4%.

Tale parametro, in altri termini, ha la funzione di fornire ai potenziali aderenti di un fondo pensione una **rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sugli stessi nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.**

Tabella sull'indicatore sintetico dei costi del multicomparto TFR.


<u>Comparti</u>	<u>2 anni</u>	<u>5 anni</u>	<u>10 anni</u>	<u>35 anni</u>
Garantito	1,10%	0,81%	0,58%	0,33%
Bilanciato	0,80%	0,52%	0,30%	0,12%
Dinamico	0,80%	0,52%	0,30%	0,12%

Qui di seguito pubblichiamo i rendimenti finanziari (performance) registrati a fine anno al lordo dell'imposizione fiscale

Linea bilanciata

Performance 2015	5,72%
Benchmark	5,20%
Performance 2016	6,87%
Benchmark	5,88%
Performance 2017	4,09%
Benchmark	1,26%
Performance 2018	-3,66%
Benchmark	-3,06%
Performance 2019	14,29%
Benchmark	16,10%

Composizione per asset class al 31.12.2019 Linea Bilanciata



Parametro oggettivo di riferimento (il benchmark della linea bilanciata)

Merrill Lynch Euro Govt Bill Index 14%

Merrill Lynch EGBI All Mat 24%

Merrill Lynch EMU Corporate 12%

MSCI Daily Net TR Europe USD conv. in euro 16%


MSCI World ex Europe USD conv. in euro 24%

MSCI Daily Net TR World hedged Euro 10%

Linea dinamica

Performance 2015	6,88%
Benchmark	7,32%
Performance 2016	7,71%
Benchmark	6,98%
Performance 2017	5,84%
Benchmark	8,18%
Performance 2018	-6,66%
Benchmark	-6,32%
Performance 2019	18,01%
Benchmark	19,81%

Composizione per asset class al 31.12.2019 Linea Dinamica



- Azionario
- Bond Governativi
- Bond Corporate/bt eur-usa
- Monetario

Parametro oggettivo di riferimento (il benchmark della linea dinamica)

Merrill Lynch Euro Govt Bill Index 12%

Merrill Lynch EGBIAll Mat 12%

Merrill Lynch EMU Corporate 6%

MSCI Daily Net TR Europe USD conv. in Euro 22%

MSCI World ex Europe USD conv. in Euro 21%

MSCI Daily Net TR World hedged Euro 27%

Linea garantita

Performance 2015	2,70%
Rendimento minimo garantito	2,25%
Performance 2016	2,55%
Rendimento minimo garantito	2,25%
Performance 2017	2,79%
Rendimento minimo garantito	2,25%
Performance 2018	3,39%
Rendimento minimo garantito	2,25%
Performance 2019	3,20%
Rendimento minimo garantito	2,25%

Gli indici azionari vengono convertiti in euro con il cambio Bce. Gli indici azionari utilizzati sono da intendersi con dividendi netti reinvestiti e gli indici obbligazionari sono da considerarsi con cedole reinvestite. Il ribilanciamento è mensile.

Attraverso il raffronto sintetico tra la performance ottenute dai comparti ed il rendimento atteso, l'iscritto potrà giudicare la qualità della gestione realizzata nel tempo da Mediobanca.

Il nuovo trattamento tributario delle pensioni erogate dal Fondo Casella

La nuova normativa in materia di previdenza complementare innova decisamente la disciplina tributaria delle pensioni integrative, nel senso di **una significativa e sensibile diminuzione delle aliquote applicabili alle prestazioni erogate dai fondi pensione agli iscritti.**

L'art. 11, comma 6, del decreto, infatti, stabilisce che sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate - sia in forma di rendita, sia in forma di capitale - è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento per la quota parte inerente la contribuzione a far data dal 1 gennaio 2007, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione al fondo pensione in ragione dello 0,3 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo.

Nel computo dei 15 anni di iscrizione al Fondo, per l'ottenimento della riduzione dell'aliquota fiscale, verranno considerati anche i periodi di iscrizione alla previdenza complementare antecedenti al 1 gennaio 2007, entro la soglia massima dei 15 anni.

In altri termini, si è prevista una imposta sostitutiva dell'IRPEF, secondo le aliquote sopra descritte, che esclude anche l'applicazione delle addizionali locali (regionali, provinciali e comunali), applicabili esclusivamente all'IRPEF ordinaria.

L'imposta sostitutiva verrà quindi applicata sul montante accumulato nelle singole posizioni individuali degli iscritti, sia in conto contributi che nella sezione speciale prevista per il TFR, alla data di accesso delle prestazioni erogabili dal Fondo Casella.

Ovviamente, in caso di prestazione in capitale –come già detto, prevista unicamente per il montante accumulato nella sezione TFR –la suddetta tassazione sostitutiva sarà applicata in via definitiva al momento della erogazione della somma.

Viceversa, nell'ipotesi di erogazione della prestazione in rendita, l'applicazione della ritenuta verrà effettuata volta per volta sull'ammontare della pensione liquidata.

Venendo brevemente al conferimento del TFR maturando, si segnala agli iscritti che il conferimento dello stesso al Fondo Casella rappresenta un indubbio beneficio fiscale in ragione del descritto nuovo trattamento tributario delle pensioni integrative.

La tassazione del TFR mantenuto in azienda, infatti, **risulta evidentemente più svantaggiosa per il lavoratore**. **Secondo il testo unico delle imposte sui redditi**, in particolare l'**art. 19**, **il TFR inoptato ai fondi pensione viene assoggettato all'aliquota applicata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR**: aliquota, quindi, che attualmente non potrà mai essere inferiore al 23 per cento, prevista per il primo scaglione di reddito soggetto ad IRPEF.

Descrizione sintetica sul regime fiscale del Fondo Casella dal 1° gennaio 2007

Il Fondo Casella rientra nella fattispecie dei fondi preesistenti prevista dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 252/05. In virtù quindi delle deroghe alle norme generali che regolano la fiscalità dei fondi complementari, previste dal predetto articolo, il regime fiscale del Fondo Casella si può così riassumere:

Contributi

I contributi dovuti al Fondo per l'intera durata del periodo di iscrizione sono interamente deducibili dal reddito imponibile sia da parte dell'azienda, per la quota a carico della stessa, sia da parte dell'iscritto, per la quota a suo carico.

Prestazioni

- Le quote di pensione derivanti da contributi versati fino al 31/12/2000 e i relativi rendimenti finanziari maturati sino a tale data sono imponibili ai fini IRPEF per l'87,50%.
- Le quote di pensione derivanti da contributi versati dal 1/1/2001 in poi sono interamente imponibili.
- Le quote di pensione derivanti dai rendimenti finanziari accreditati annualmente nel conto individuale dal 1/1/2001 in poi sono esenti da imposizione fiscale, in quanto già tassati alla fonte con imposta sostitutiva.

L'imposta da applicare all'**imponibile così determinato** è quella stabilita dalle norme che regolano la tassazione delle prestazioni a carico dei Fondi complementari, illustrate nello schema qui di seguito riprodotto:

Prestazioni

Pensione	
Quota parte derivante da contributi versati fino al 31/12/2006, sulla parte imponibile si applica	Aliquota di imposta calcolata per scaglioni di reddito con le misure in vigore al momento della liquidazione (tassazione ordinaria).
Quota parte derivante da contributi versati dal 1/1/2007, sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 15% riducibile dello 0,30 % per ogni anno di anzianità contributiva maturato oltre il 15° sino ad un massimo di riduzione del 6%. ¹
Quota parte derivante dalla trasformazione in rendita del Tfr maturando dal 1/1/2007 (se vi è stata adesione al conferimento del Tfr maturando), sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 15% riducibile dello 0,30 % per ogni anno di anzianità contributiva maturato oltre il 15° sino ad un massimo di riduzione del 6%. ¹
Riscatto	
Quota parte derivante da contributi versati fino al 31/12/2006 sulla parte imponibile si applica	Tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a-bis) del T.U.I.R.
Quota parte derivante da contributi versati dal 1/1/2007, sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 23%. Salvo il caso di restituzione dei contributi esercitata dagli eredi o invalidi permanenti ove è prevista aliquota unica del 15%.
Quota parte derivante dal conferimento del Tfr maturando a partire dal 1/1/2007, sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 23%. Salvo i seguenti casi in cui l'aliquota unica è del 15% riducibile dello 0,30 % per ogni anno di anzianità contributiva maturato oltre il 15° sino ad un massimo di riduzione del 6% ¹ : 1. riscatto parziale con almeno 10 anni di anzianità contributiva ; 2. riscatto integrale con almeno 10 anni di anzianità contributiva.

Anticipazione di Tfr maturando	
Anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 15% riducibile dello 0,30 % per ogni anno di anzianità contributiva maturato oltre il 15° sino ad un massimo di riduzione del 6%. ¹
Anticipazione per 1° casa, sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 23%.
Anticipazione per ulteriori esigenze, sulla parte imponibile si applica	Aliquota unica del 23%.

¹ Nel computo dei 15 anni di iscrizione al Fondo, per l'ottenimento della riduzione dell'aliquota fiscale, verranno considerati anche i periodi di iscrizione alla previdenza complementare antecedenti al 1 gennaio 2007, entro la soglia massima dei 15 anni.

Si ricorda che la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge del 23 dicembre 2014 n. 190) ha modificato la tassazione dei rendimenti annuali dei fondi pensione portandola, già dal 2014, al 20%. Tale aliquota non si applica ai rendimenti dei titoli di stato, o assimilabili ai titoli di stato, presenti in portafoglio, sui quali viene applicata una ritenuta del 12,5

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani

Domanda di adesione per il conferimento di quote di TFR maturando

Il/la sottoscritto/a.....

Codice fiscale.....

Nato/a.....il.....

Residente in.....via.....cap.....tel.....

Dipendente presso l'azienda.....matricola.....

DICHIARA

di avere ricevuto e preso visione della nota informativa, dello Statuto e del Regolamento del Fondo Casella e delle tipologie di investimento finanziario previste dai gestori convenzionati. Dichiara inoltre di aderire al versamento presso il Fondo Casella delle quote di TFR in maturazione a far data dalla assunzione.

SCEGLIE

per l'investimento una delle sotto elencate linee finanziarie:

dinamica

bilanciata

garantita

INDICA

ai sensi dell'art. 69 comma 1 del Regolamento il seguente beneficiario in caso di decesso:

.....

FIRMA.....

Spazio riservato all'azienda

Codice fiscale

Denominazione azienda

data di ricevimento della domanda

timbro azienda